Allegato A alla delibera n. 247/26/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E PER L'ATTIVITÀ DI OPERATORE DI RETE SU FREQUENZE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

 a) "*Autorità*": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

 b) "*Ministero*": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

 c) "*Testo unico*": il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

 d) "*Codice delle comunicazioni elettroniche*": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

 e) "*Regolamento europeo sulla libertà dei media*": il "*Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE*";

 f) "*Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera*": la "*Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera*" stipulata a

Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall'Italia con legge 5 ottobre 1991, n. 327;

g) "*servizio di media audiovisivo e/o radiofonico*": un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

h) "*servizio di media audiovisivo lineare*": un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

i) "*servizio di media audiovisivo non lineare*" o "*servizio di media audiovisivo a richiesta*": un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi scelti al momento dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

j) "*servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*": il pubblico servizio consistente nell'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le piattaforme distributive, secondo le modalità e nei limiti indicati dal *Testo unico* e dalle altre norme applicabili in materia;

k) "*fornitore di servizi di media*": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

l) "*fornitore di servizi di media audiovisivi*": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

m) "*fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario*": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei

programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

n) "*emittente radiofonica*": il titolare di concessione o autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

o) "*emittente radiofonica a carattere comunitario nazionale o locale*": l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

p) "*emittente radiofonica a carattere commerciale locale*": l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;

q) "*emittente radiofonica nazionale*": l'emittente senza particolari obblighi di palinsesto, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

r) "*fornitore di servizi di media radiofonici*": il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;

s) "*fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale*": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

t) "*fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*": il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

u) "*programma*": una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (*sitcom*), documentari, programmi per bambini e *fiction* originali;

v) "*programmi-dati*": i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

w) "*palinsesto televisivo*" e "*palinsesto radiofonico*": l'insieme, predisposto sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, di una pluralità di programmi identificati da un unico marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

x) "*responsabilità editoriale*": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

y) "*marchio editoriale*": elemento distintivo costituito da una denominazione associata, o meno, ad un simbolo grafico e/o sonoro. Il marchio editoriale è associato al singolo servizio di media e ne identifica il palinsesto o il catalogo audiovisivo o radiofonico predisposto dal fornitore di servizi di media su cui ricade la relativa responsabilità editoriale;

z) "*accesso condizionato*": ogni misura e sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

aa) "*blocco di diffusione*" o "*multiplex*": flusso digitale all'interno del quale vengono trasportati i programmi televisivi, radiofonici e dati destinati alla diffusione mediante reti televisive digitali terrestri;

bb) "*ambito locale televisivo*": unico l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche, su reti di I livello o su reti di II livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofe, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

cc) "*ambito nazionale*": l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

dd) "*rete televisiva digitale terrestre*": rete di comunicazione elettronica, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera e) del *Testo unico*, destinata alla radiodiffusione televisiva digitale terrestre in standard DVB-T e DVB-T2, pianificata e assegnata con le procedure espletate ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle pertinenti delibere dell'Autorità;

ee) "*rete televisiva nazionale*": rete televisiva digitale terrestre destinata alla radiodiffusione in ambito nazionale televisivo;

ff) "*rete televisiva locale*": rete televisiva digitale terrestre destinata alla radiodiffusione in ambito locale televisivo;

gg) "*rete televisiva locale di 1° livello*": una rete televisiva locale che utilizza frequenze pianificate su un'area tecnica e idonee a conseguire, a cura dell'aggiudicatario, una copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area; tale rete trasmissiva soddisfa i vincoli radioelettrici e i criteri di protezione stabiliti dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.;

hh) "*rete televisiva locale di 2° livello*": una rete trasmissiva 1-SFN che utilizza la frequenza pianificata su un'area geografica che comprende una o più province nell'ambito di una stessa area tecnica, idonea a conseguire, in ciascuna provincia, una copertura della relativa popolazione non inferiore al 50%; tale rete trasmissiva soddisfa i vincoli radioelettrici e i criteri di

protezione stabiliti dal PNAF-DVB di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i.;

ii) "*area tecnica*": suddivisione geografica del territorio nazionale definita nel PNAF-DVB per la pianificazione delle frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito locale, in attuazione del criterio stabilito dall'articolo 50, comma 5, del *Testo unico*;

jj) "*operatore di rete*": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, per trasmissioni sia televisive che radiofoniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

kk) "*PNAF-DVB*": il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre adottato dall'Autorità con delibera n. 39/19/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

ll) "*Piano LCN*": Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, modalità di attribuzione dei numeri e relative condizioni di utilizzo;

mm) "*Regolamento altri mezzi*": il Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica, in luoghi aperti al pubblico e a richiesta;

nn) "*Regolamento servizi interattivi e CAS*": il Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio del titolo abilitativo per la fornitura di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

oo) "*servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*": servizi interattivi finalizzati al trasporto e alla presentazione di applicazioni avanzate e interattive, quali quelli basati sullo standard ETSI TS 102 796 "*Hybrid Broadcast Broadband TV*", e servizi avanzati basati sullo standard "*Digital Video Broadcasting – Internet*", eseguibili su apparecchi di ricezione televisiva digitale ibridi, cioè, dotati sia di ricevitore conforme allo standard DVB-T/T2 sia di connessione internet a banda larga.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni del *Testo unico* e del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 15, 13 e 13-*bis* del *Testo unico*, il rilascio dei titoli abilitativi su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale:

a) per la fornitura di servizi di media audiovisivi svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico;

b) per l'attività di operatore di rete.

2. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende e gli istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 3

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente Regolamento. L'autorizzazione è richiesta per ciascun palinsesto diffuso in tecnica digitale terrestre come identificato da un unico marchio editoriale. Fino all'entrata in vigore della legislazione di competenza delle Regioni di cui all'articolo 11 del *Testo unico*, le autorizzazioni di cui al presente comma destinate alla diffusione in ambito regionale o provinciale sono rilasciate dal Ministero.

2. Il presente Regolamento si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 del *Testo unico*.

3. Sono salve le disposizioni contenute negli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nel caso in cui si applichino, nelle materie oggetto del presente Regolamento, condizioni di piena reciprocità.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a società e persone giuridiche che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

8. L'autorizzazione di cui al presente articolo a carattere comunitario in ambito locale è rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro che impieghino non meno di un addetto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, ovvero mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

9. In caso di sopravvenuta perdita del requisito relativo al numero minimo di dipendenti di cui ai commi 6 e 7 o addetti di cui al comma 8, il soggetto autorizzato provvede a ripristinare tale requisito entro tre mesi dalla data in cui la perdita si è verificata e informa il Ministero dell'avvenuta regolarizzazione entro i successivi trenta giorni.

10. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul

trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

11. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale;

b) per le società, codice fiscale e/o partita IVA e certificato, relativo al soggetto richiedente, di iscrizione al registro delle imprese contenente l'indicazione dei soci, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni riconosciute o non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di partita IVA;

c) l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l'ammontare del capitale sociale interamente versato o, in caso di soggetto richiedente l'autorizzazione a carattere comunitario, l'indicazione del numero di addetti impiegati;

d) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo, dando evidenza del nome o dei nomi del titolare o dei titolari effettivi quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), del *Regolamento europeo sulla libertà dei media*;

e) l'indicazione del genere di programmazione per i servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e ogni altro elemento rilevante ai fini dell'attribuzione della numerazione spettante ai sensi del *Piano LCN* adottato dall'Autorità;

f) l'indicazione della tipologia e durata giornaliera e settimanale di programmazione, nonché la dettagliata composizione del palinsesto settimanale;

g) l'indicazione dell'eventuale trasmissione differita dello stesso palinsesto in tecnica digitale terrestre;

h) l'indicazione dell'eventuale utilizzo di *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*, specificando se tali servizi saranno impiegati per la trasmissione via IP del palinsesto per cui si richiede l'autorizzazione di cui al presente articolo o per la trasmissione via IP di palinsesti trasmessi da soggetti terzi;

i) l'indicazione relativa all'ambito nazionale ovvero locale e, in tale ultimo caso, alle aree tecniche o ai bacini di secondo livello, in conformità al PNAF-DVB;

j) l'eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi;

k) l'eventuale trasmissione di programmi-dati;

l) l'indicazione delle iniziative tecniche ed editoriali volte a favorire la tutela dei minori anche sugli eventuali programmi dati e l'accessibilità da parte di persone con disabilità;

m) le ricevute dei versamenti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

12. Il Ministero adotta il provvedimento, qualora ricorrano i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento può essere prorogato, d'ufficio, di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento d'istruttoria. Il procedimento si conclude con un'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i 30 giorni dall'ultima comunicazione del Ministero.

13. In caso di variazione della denominazione del marchio associato all'autorizzazione, il soggetto autorizzato presenta apposita istanza al Ministero. Il Ministero adotta il relativo provvedimento espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La nuova denominazione può essere utilizzata esclusivamente a seguito dell'adozione del provvedimento da parte del Ministero.

14. I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo comunicano al Ministero ogni variazione delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione,

nonché nei documenti di cui al comma 11. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

15. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L'autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dal *Testo unico*.

16. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, commi 1-8 e 12, del Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS, costituiscono titolo per diffondere in *simulcast* su reti televisive digitali terrestri, previa notifica al Ministero e presentazione di un'istanza per il rilascio di un LCN nell'arco di numerazione dedicato stabilito dal *Piano LCN*.

17. I requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo trovano applicazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, fino alla data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.

D1. Alla luce dell'articolo 3, comma 13, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, si ritiene condivisibile ripristinare e, in caso, aggiornare, i requisiti relativi al capitale sociale e al numero di dipendenti impiegati applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e locale nonché introdurre uno specifico requisito occupazionale per i fornitori a carattere comunitario in ambito locale?

D2. Si condivide la previsione secondo cui la domanda di autorizzazione deve indicare l'eventuale utilizzo di *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per consentire, tramite numerazione LCN, l'accesso a contenuti o servizi propri o di soggetti terzi erogati via IP?

Articolo 4

Esercizio dell'attività autorizzata

1. Il palinsesto del soggetto richiedente l'autorizzazione consiste in una serie di programmi identificati da un unico marchio, predisposto sotto la responsabilità editoriale del fornitore. Il palinsesto è diffuso per una durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali su frequenze terrestri in tecnica digitale e rispetta gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione televisiva. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo, sono escluse

dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto su frequenze terrestri in tecnica digitale.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 costituisce titolo anche per la trasmissione via IP, tramite *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive,* del palinsesto autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del *Testo unico*.

4. I fornitori di servizi di media autorizzati ai sensi dell'articolo 3 e che intendono consentire, sulla propria numerazione LCN, la fruizione di palinsesti di soggetti terzi trasmessi via IP, tramite *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*, sono tenuti a richiedere al Ministero l'assegnazione della numerazione dedicata prevista dal *Piano LCN*. I medesimi fornitori sono tenuti a richiedere ai soggetti terzi ospitati evidenza del pertinente titolo abilitativo conseguito dagli stessi ai sensi del *Regolamento altri mezzi*.

5. I fornitori di servizi di media di cui al comma 4 sono tenuti a conseguire il pertinente titolo autorizzatorio ai sensi del *Regolamento servizi interattivi e CAS* qualora implementino e gestiscano direttamente le funzionalità per l'accesso dei soggetti terzi ai *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*.

6. L'accesso ai *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* tramite piattaforma digitale terrestre può avvenire esclusivamente a seguito di una azione espressa dell'utente, mediante selezione del comando indicato nel cartello informativo. A tal fine, i fornitori di servizi di media autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento che utilizzano *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* predispongono, prima dell'accesso al relativo ambiente applicativo, un cartello informativo idoneo a rendere chiaramente percepibile all'utente il passaggio dalla piattaforma televisiva digitale terrestre all'ambiente IP.

7. È fatto divieto di cedere, trasferire, concedere in uso, sub-concedere, condividere o in qualsiasi modo mettere a disposizione, a qualunque titolo e forma, la capacità trasmissiva messa a disposizione dall'operatore di rete, in tutto o in parte, a soggetti terzi.

D3. In considerazione anche delle mutate condizioni del mercato della capacità trasmissiva derivanti dal processo di *refarming* della banda 700 MHz, si ritiene adeguata la durata minima del palinsesto, fissata in ventiquattro ore settimanali, o si ritiene opportuno prevedere un numero minimo di ore di programmazione più elevato? In quest'ultimo caso, si invita a indicare la soglia ritenuta congrua e le relative motivazioni.

D4. Si condivide la previsione secondo cui l'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo su frequenze terrestri in tecnica digitale costituisce titolo anche per rendere accessibili, tramite applicazioni avanzate e/o interattive, il palinsesto autorizzato in DTT via IP?

D5. Si condivide il regime regolamentare previsto per i fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati sul DTT che utilizzano *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive* per consentire l'accesso a palinsesti, contenuti o servizi erogati via IP da soggetti terzi, con particolare riferimento alle casistiche individuate per il conseguimento dell'autorizzazione ai sensi del *Regolamento servizi interattivi e CAS*, all'assegnazione della numerazione dedicata e all'acquisizione dell'evidenza del pertinente titolo abilitativo ai sensi del *Regolamento altri mezzi* del soggetto terzo?

D6. Si condividono le modalità previste per l'accesso ai *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*, con particolare riferimento alla necessità di un'azione espressa dell'utente e alla preventiva visualizzazione di un cartello informativo che renda chiaramente percepibile il passaggio dalla piattaforma televisiva digitale terrestre all'ambiente IP?

D7. Si condivide il divieto per il fornitore di servizi di media audiovisivi di cedere, trasferire, concedere in uso o mettere in qualsiasi altro modo a disposizione di soggetti terzi, anche parzialmente, la capacità trasmissiva messa a disposizione dall'operatore di rete?

Articolo 5

Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari autorizzati all'estero

1. La fornitura di servizi di media lineari al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, non è condizionata al rilascio di titolo autorizzatorio ai sensi del presente Regolamento, fatta salva la necessità di richiedere l'assegnazione di una numerazione sulla base del *Piano LCN* e la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, ed è assoggettata alle disposizioni recate dall'articolo 7 del *Testo unico*.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni previste dal *Testo unico* in materia di contenuti e obblighi di programmazione.

Articolo 6

Validità, rinnovo e voltura

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile su istanza di parte. La domanda di rinnovo è presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste all'articolo 3 per il rilascio della medesima.

2. Il Ministero adotta il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, qualora ricorrano i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un supplemento d'istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. Il procedimento si conclude con un'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i 30 giorni dall'ultima comunicazione del Ministero.

3. L'autorizzazione si estingue automaticamente in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di apertura della liquidazione giudiziale, salvo il caso di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa, nonché di ammissione a un concordato preventivo con finalità liquidatoria.

4. Durante il periodo della validità, l'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere ceduta a terzi in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti, previa apposita istanza di cessione dell'autorizzazione e del marchio a questa associato da parte del soggetto titolare a favore del nuovo soggetto, da effettuarsi al Ministero entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento. Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo, di cui alla delibera n. 265/22/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

5. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L'autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dal *Testo unico*.

D8. Si condividono le modalità procedurali previste per il rinnovo e la voltura dell'autorizzazione, con particolare riferimento al termine per la presentazione della domanda di rinnovo e alla comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione e del marchio editoriale associato?

Articolo 7

Contributi per istruttoria

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 3 in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 9.000 a titolo di contributo per istruttoria, per ciascuno dei palinsesti per i quali si chiede l'autorizzazione.

2. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 3 in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 4.000 a titolo di contributo per istruttoria, per ciascuno dei palinsesti per i quali si chiede l'autorizzazione. Il soggetto richiedente l'autorizzazione a carattere comunitario in ambito locale è tenuto al pagamento di un contributo pari a euro 2.000 per ciascuno dei palinsesti per i quali si chiede l'autorizzazione.

3. In caso di richiesta di modifica del bacino territoriale autorizzato, il soggetto autorizzato in ambito locale ai sensi dell'articolo 3 è tenuto al pagamento, a titolo di contributo per istruttoria, di euro 800 nel caso di autorizzazione in ambito locale, e di euro 400 nel caso di autorizzazione a carattere comunitario in ambito locale.

4. In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento, a titolo di contributo per istruttoria, di una somma pari a euro 4.500 nel caso di autorizzazione in ambito nazionale, a euro 2.000 nel caso di autorizzazione in ambito locale, a euro 1.000 nel caso di autorizzazione a carattere comunitario in ambito locale.

5. Nel caso di voltura dell'autorizzazione a terzi, il soggetto subentrante è tenuto al pagamento, a titolo di contributo per istruttoria, di una somma pari a euro 2.700 nel caso di autorizzazione in ambito nazionale, a euro 1.200 nel caso di autorizzazione in ambito locale e a euro 600 nel caso autorizzazione a carattere comunitario in ambito locale.

6. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento degli importi dovuti ai sensi dei commi 1-5 deve essere presentata unitamente alla domanda e costituisce condizione di ammissibilità della stessa.

D9. Si condividono gli importi dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e gli importi dei contributi dovuti in caso di modifica del bacino territoriale, rinnovo e voltura del titolo?

Articolo 8

Conservazione delle registrazioni dei programmi

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento conservano la registrazione integrale dei programmi per i tre mesi successivi alla data di fornitura dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di trasmissione.

2. Nel caso di avvio di procedimento di vigilanza o sanzionatorio da parte dell'Autorità, debitamente notificato, il termine di tre mesi si intende prorogato fino alla conclusione del procedimento stesso o del contenzioso che ne possa scaturire.

Articolo 9

Normativa applicabile

1. I fornitori di servizi di media sottoposti alla giurisdizione italiana rispettano l'ordinamento giuridico italiano e la normativa di settore come disciplinata dal *Testo unico* e dai Regolamenti attuativi adottati dall'Autorità con apposite delibere.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ DI OPERATORE DI RETE SU FREQUENZE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE

Articolo 10

Autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale

1. L'attività di operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è oggetto dell'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* e degli articoli 13 e 13-*bis* del *Testo unico*.

2. Possono presentare domanda gli operatori di rete soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 del *Testo unico*. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nel caso in cui si applichino, nelle materie oggetto del presente Regolamento, condizioni di piena reciprocità.

3. Il diritto d'uso delle radiofrequenze per l'esercizio di reti televisive digitali terrestri è oggetto di distinto provvedimento rilasciato dal Ministero secondo quanto previsto dal *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

Articolo 11

Co-ubicazione e condivisione di infrastrutture

1. Fatti salvi eventuali obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, gli operatori di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2. La co-ubicazione e la condivisione di infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate nel rispetto del principio di non discriminazione.

Articolo 12

Contributi per l'utilizzo dello spettro radio e diritti amministrativi

1. I soggetti titolari di diritto d'uso delle radiofrequenze per l'esercizio di reti televisive digitali terrestri sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi secondo le modalità stabilite dal Ministero ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 13

Obblighi dell'operatore di rete televisiva

1. L'operatore di rete è tenuto al rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lett. e), del *Testo unico* nonché, al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse radio a esso assegnate, degli obblighi stabiliti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo *Testo unico* e dalle pertinenti delibere dell'Autorità.

2. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del *Testo unico*, fatti salvi gli obblighi di copertura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l'operatore di rete televisiva nazionale assicura una copertura radioelettrica non inferiore all'80% della popolazione nazionale, l'operatore di rete televisiva locale di 1° livello assicura una copertura radioelettrica non inferiore al 90% della popolazione dell'area tecnica assegnata. L'operatore di rete televisiva locale di 2° livello assicura una copertura radioelettrica non inferiore al 50% della popolazione di ciascuna delle province assegnate.

3. L'operatore di rete televisiva nazionale e locale assicura il raggiungimento della copertura di popolazione prevista dal comma 2 entro cinque anni dall'assegnazione del diritto d'uso.

4. L'operatore di rete è, altresì, tenuto a:

a) garantire il funzionamento delle proprie reti televisive digitali terrestri nel rispetto degli standard trasmissivi e di codifica previsti dalla normativa vigente;

b) osservare gli obblighi in tema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre stabiliti dalla legge e dal *Piano LCN*;

c) non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete tra fornitori di servizi media audiovisivi o radiofonici, anche a richiesta, appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi media audiovisivi o radiofonici, anche a richiesta, non appartenenti a società controllanti, controllate o collegate;

d) cedere la capacità trasmissiva disponibile sulle proprie reti ai fornitori di servizi di media audiovisivi che ne facciano richiesta, a condizioni tecniche e commerciali eque, trasparenti e non discriminatorie, sulla base dell'Offerta di servizio presentata.

D10. Si condivide la disciplina stabilita nel presente Capo per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale?

Articolo 14

Controversie

1. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e agli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 4, del Testo unico.

CAPO IV
OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 15
Separazione contabile e societaria

1. In materia di obblighi di separazione contabile e societaria è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), del *Testo unico*.

CAPO V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni previste dal *Testo unico* e dal *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

Articolo 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera sul sito *web* dell'Autorità e sostituisce integralmente il Regolamento adottato con la delibera n. 353/11/CONS.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano titolari di autorizzazioni già rilasciate ai sensi del Regolamento adottato con delibera n. 353/11/CONS, proseguono l'esercizio della propria attività fino a naturale scadenza dei titoli abilitativi acquisiti.

3. I procedimenti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni avviati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono trattati secondo le disposizioni vigenti alla data dell'istanza.

4. Tutti i soggetti già muniti di autorizzazione in ambito nazionale o locale su frequenze digitali terrestri ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 353/11/CONS e che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzano *servizi basati su*

applicazioni avanzate e/o interattive, sono tenuti a predisporre il cartello informativo di cui all'articolo 4, comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. I soggetti già muniti di autorizzazione in ambito nazionale o locale su frequenze digitali terrestri ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 353/11/CONS e che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, consentono, sulla numerazione LCN assegnata, la fruizione di palinsesti di soggetti terzi trasmessi via IP, tramite *servizi basati su applicazioni avanzate e/o interattive*, sono tenuti a predisporre il cartello informativo di cui all'articolo 4 comma 6, a richiedere al Ministero l'assegnazione della numerazione dedicata a tali offerte stabilita dal *Piano LCN* e a rispettare quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

6. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente Regolamento in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo, tecnologico e di mercato.

D11. Si condivide il termine di sei mesi previsto per l'adeguamento alla presente disciplina da parte dei fornitori già autorizzati che, tramite numerazione LCN e applicazioni avanzate e/o interattive, consentono l'accesso a palinsesti erogati via IP?